



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 6/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 26 gennaio 2016, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Novi Ligure (AL)** formulata con nota in data 7.1.2016 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 8.1.2016, recante un quesito ai sensi dell'art. 7 comma 8 l. n. 131/2003;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Adriano Gribaudo;

### **FATTO**

Con la nota pervenuta in data 8.1.2016 il Sindaco del Comune di Novi Ligure (AL) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere in ordine all'applicazione della riduzione del contributo di costruzione per interventi di densificazione edilizia, ristrutturazione, recupero e riuso immobili dismessi o in via di dismissione di cui all'art. 17 comma 4 bis d.p.r. n. 380/2001

In particolare l'istante richiamata integralmente il contenuto del citato art. 17 comma 4 bis che contempla le ipotesi di riduzione del contributo concessorio nonché riporta stralci dell'allegato E della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2015 in relazione al paragrafo che si occupa specificamente della riduzione in questione e delle ipotesi in cui la stessa deve essere esclusa.

Chiede dunque alla luce dei suddetti riferimenti: se in caso di permesso di costruire in deroga rilasciato ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 380/2001 s.m.i. e art. 5 commi 9-14 L. 106/2011, si debba escludere la riduzione ed applicare quindi le tariffe piene solo sulla parte dell'intervento realizzato in deroga oppure su tutto l'intervento considerato nel suo complesso, inclusa la parte conforme ai P.R.G.; se la necessità di un maggior valore ai fini dell'esclusione della riduzione sia prevista solo in caso di mutamento d'uso od anche in caso di varianti e deroghe. Chiede altresì se la locuzione "comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria" si intenda riferita solo al mutamento di destinazione d'uso o anche alle varianti ed alle deroghe. Infine chiede se il concetto di maggior valore debba essere inteso non semplicemente come la differenza tra il valore dell'immobile a seguito dell'intervento e quello antecedente, ma come la differenza tra il valore dell'intervento realizzato in deroga e quello dell'intervento che si sarebbe potuto realizzare in conformità al P.R.G. vigente. La

richiesta viene infine giustificata alla luce della rilevanza della questione sulle entrate dell'amministrazione comunale.

### **PREMESSA**

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Infatti, occorre rammentare che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere formulata a questa Sezione sia ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. Pertanto, la richiesta di parere formulata dal Comune di Novi Ligure è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo

legittimato, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

### **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

In quest'ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive "in materia di contabilità pubblica" si innestano nell'ambito delle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso. (Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, 21.5.2015, n. 81).

Nel caso di specie l'istanza di parere si configura inammissibile in ragione della specifica materia oggetto del quesito.

La richiesta verte infatti in tema di interpretazione della normativa statale di cui al d.p.r. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ed in particolare dell'art. 17 comma 4 bis che si occupa, nell'ambito della sezione dedicata al contributo di costruzione, di ipotesi di riduzione dell'ammontare del detto contributo. Si tratta dunque di quesito in materia squisitamente edilizia come tale del tutto estraneo all'ambito della contabilità pubblica. Del resto anche di recente proprio questa Sezione ha avuto modo di dichiarare l'inammissibilità di quesiti riguardanti la materia dell'edilizia privata (delibera n. 105 del 22.6.2015).

Quanto all'incidenza della decisione da assumere sulle entrate del comune, evidenziata in chiusura dell'istanza, deve inoltre ribadirsi il fatto che il concetto di contabilità pubblica non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria comportando, direttamente o indirettamente, un'entrata o una spesa (Corte conti, 17.1.2010, SS.RR. contr., n. 54), sicchè il fatto che la decisione sottesa al quesito abbia un riflesso sulle entrate dell'ente locale non è elemento sufficiente per rendere ammissibile la richiesta di parere. Del resto posto che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari è stato ritenuto che, ove non si adottasse una nozione strettamente tecnica di detta materia, si incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva tale da rendere le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti organi

di consulenza generale dell'amministrazione pubblica. (Corte conti, sez. Autonomie, 10.3.2006, n. 5; Corte conti, sez. reg. contr. Veneto, 22.4.2015, n. 219).

In conclusione, in ragione di quanto rilevato, la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Novi Ligure si configura inammissibile.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 26 gennaio 2016.

Il Relatore

F.to Dott. Adriano Gribaudo

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il **28/01/2016**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola